



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Pavia

Prot. n. 278 /2025

Pavia, 15.01.2025

Oggetto: Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli II, V e V-bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale.

Il procuratore della Repubblica

- **visto** l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apporta modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n.2017, prevedendo che *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche..."*;

- **visto** l'art. 1, comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, il quale statuisce che: *"...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di*

procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale...”;

- **visto** l'art. 175 *bis*, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica.
- **vista** la nota della Mag. Rif., la quale, in sintesi, evidenzia una serie di problematiche di *natura tecnica* legate all'applicativo ministeriale APP 2.0 nonché problematiche di *natura organizzativa*, non essendo stato possibile predisporre un periodo di sperimentazione adeguato suscettibile di verificare la piena correttezza ed affidabilità dei flussi informatici derivanti dalla digitalizzazione;
- **ritenuto** che si tratta di una disposizione destinata ad incidere in maniera significativa sulle attività dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale e suscettibile di generare problematiche di natura informatica in grado di ripercuotersi sull'attività processuale e sul lavoro di tutti i magistrati e del personale amministrativo con conseguenze non preventivabili, non essendo stato realizzato un adeguato periodo di sperimentazione;
- **considerato** che è emerso che alcuni soggetti interni non risultano adeguatamente profilati e non risultano muniti della firma da remoto, pur avendo l'Ufficio rivolto le richieste agli uffici competenti;
- **ritenute** condivisibili le osservazioni del Presidente del Tribunale di Pavia e del Magistrato di questo Ufficio in ordine alle criticità derivanti dall'immediata obbligatorietà del regime del *binario unico* relativamente a fasi processuali caratterizzate dall'assenza di un'adeguata sperimentazione e dalla mancata segnalazione della verifica della corretta gestione del *flusso informatico* e, per l'effetto, accoglibile la decisione contenuta nel provvedimento del Presidente del Tribunale di Pavia in data 13.1.2025 **di procedere gradualmente all'implementazione applicativo APP 2.0, ritenendo opportuno mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i**

magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici) almeno fino al 28 febbraio, al fine di consentire le opportune verifiche in ordine al corretto utilizzo di APP 2.0, nonché per garantire un adeguato periodo di sperimentazione delle funzionalità introdotte recentemente con la segnalazione dei profili problematici inerenti all'utilizzo dell'applicativo informatico;

- **rilevato** che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità degli atti dal momento che le nullità in tema di forma e sottoscrizione dei documenti sono solo quelle tassativamente elencate nel codice di rito, con riferimento agli articoli 110 e 111, con possibilità, prevista dall'art. 111 bis c.p.p., di prevedere eccezioni nei casi di malfunzionamento;

P.Q.M.

dispone la sospensione, ex art. 175bis, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto *doppio binario*) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale fino alla data del 28 febbraio 2025, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44.

Manda al Mag. Rif di dare corso ad ogni conseguente comunicazione ed adempimento e di provvedere a far pervenire relazione periodica in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione.

Si comunichi al Procuratore Aggiunto e ai Sostituti Procuratore, nonché ai Direttori Amministrativi per le successive comunicazioni alle articolazioni amministrative interessate.

Si trasmetta al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, al Presidente del Tribunale di Pavia, al Consiglio Superiore della Magistratura e alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati.

Il Procuratore della Repubblica
Fabio NAPOLEONE



